

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 95/01/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Pi. Al. chiede a questa Commissione che gli venga riconosciuto il diritto al rimborso di quanto versato, oltre agli interessi di legge, il 12 dicembre 2002 in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; norma in forza della quale ha potuto rideterminare il valore, alla data del 1 gennaio 2002, della propria partecipazione nella società Jabsco Marine Italia S.r.l.

Avendo proceduto ad ulteriore rivalutazione, ai sensi della legge 244/2007, sulla stessa partecipazione, che intanto si era ridotta dal 50% al 30%, ha presentato istanza di rimborso in data 20 ottobre 2008 di quanto pagato nel dicembre 2002. La menzionata istanza è rimasta inevasa, per cui oggi chiede l'emissione di un provvedimento che imponga all'Erario la restituzione quanto di sua spettanza.

In data 19 marzo 2010 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio Milano 6 - per eccepire l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per l'errata presentazione dell'istanza di rimborso; istanza inoltrata all'Ufficio di Milano 6, non competente territorialmente. In conseguenza, sostiene l'Ufficio, non si è formato il silenzio rifiuto contro il quale proporre ricorso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92. L'Ufficio competente sarebbe stato, secondo le indicazioni di parte resistente, l'Ufficio locale Milano 1.

Il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile per carenza degli elementi essenziali, soggettivi ed oggettivi, previsti dal co. 2 del richiamato D. Lgs., ovvero per la errata indicazione dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti il ricorso viene proposto.

Nel merito l'Ufficio ritiene che la facoltà concessa al contribuente di rideterminare il valore della partecipazione con il secondo provvedimento legislativo, nel prevedere l'obbligo del versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta sul valore della nuova perizia, ha disposto che l'importo eventualmente pagato in relazione alla prima rivalutazione potesse essere richiesto a rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 602/73. Da ciò consegue, per l'Ufficio, che vanno rispettati i termini previsti dalla stessa norma. Quindi 48 mesi dal versamento della prima imposta sostitutiva, ovvero dal 31 dicembre 2002.

A questa eccezione replica parte ricorrente con tempestiva memoria con la quale eccepisce sia sulla inammissibilità dell'istanza di rimborso che sulla tempestività della richiesta stessa.

All'udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica su richiesta delle parti, i procuratori ribadiscono ed ulteriormente illustrano quanto già sopra riassunto.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia ammissibile e che vada accolto in quanto la presentazione dell'istanza ad Ufficio territorialmente incompetente non può generare, di per sé, la inammissibilità. Senza considerare che la ristrutturazione dell'Agenzia delle entrate ha creato un soggetto unico (a dimensione nazionale) quale interlocutore dei contribuenti, sebbene con le sue diverse articolazioni territoriali. Ciò rende inefficace il rilievo, a prescindere dall'applicazione del principio di collaborazione che avrebbe dovuto comportare il tempestivo inoltro dell'istanza all'Ufficio competente territorialmente a cura dell'Ufficio che l'ha ricevuta. Giova ricordare che Cassazione ha definito "atti interni" l'articolazione territoriale, nelle grandi aree metropolitane, delle competenze delle singole agenzie. E se la Corte ha ritenuto definire atti interni la distribuzione delle competenze sul territorio milanese, evidentemente tali atti non possono avere efficacia verso i contribuenti al punto da provocare inammissibilità del ricorso, per come pretenderebbe parte

resistente; nel mentre è chiamata ad espletare in modo pieno la propria collaborazione per come pretende lo statuto del contribuente.

Per quanto attiene la intempestività della richiesta di rimborso, ricordato che la seconda norma di rivalutazione ha preteso il versamento integrale dell'imposta sostitutiva, e che contestualmente ha previsto il rimborso delle imposte sostitutive pagate in occasione della prima rivalutazione, non pare sussista nel corpo della norma invocata dall'Ufficio il principio assunto per rigettare l'istanza di rimborso. Nel mentre risulta pienamente applicabile il principio della compensazione stabilita dall'art. 8 della legge 212/2000.

Questa Commissione osserva che l'interpretazione data dall'Ufficio all'art. 38 del d.p.r. 600/73, ovvero la decorrenza dei 48 mesi dal momento dell'effettivo pagamento della prima imposta sostitutiva, appare semplicemente illogica perché, in tutta evidenza, al maturare dei 48 mesi dal pagamento della seconda norma di rivalutazione non vi era alcuna notizia. Logico e consequenziale appare invece indicare quale data di decorrenza, per il computo di cui all'art. 38 citato, quella dell'attuazione della seconda rivalutazione. Diversamente si cadrebbe, per come paventa parte ricorrente, nella ipotesi di indebito arricchimento. Considerato pertanto che la seconda rivalutazione è stata eseguita il 30 giugno 2008 e che l'istanza di rimborso è stata presentata il 20 ottobre dello stesso anno, l'istanza deve ritenersi tempestiva e quindi correttamente radicato il procedimento volto ad ottenere il diritto al rimborso.

Per quanto attiene la quantità delle imposte da rimborsare, si prende atto della correttezza del computo eseguito da parte ricorrente che al momento della prima rivalutazione, quando ha versato l'importo di € 40.000, possedeva il 50% del capitale sociale ed oggi chiede il rimborso in proporzione, ovvero € 24.000, essendosi la sua partecipazione ridotta al 30%. Anche a questo fine la Commissione dà atto della correttezza dell'operato di parte ricorrente.

Attesa la complessità della situazione venutasi a creare e delle incertezze ingeneratesi nella interpretazione delle norme da applicare, la Commissione dispone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.